

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1711

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MALFATTI FRANCESCO** e **PAOLICCHI**

*Presentata il 9 ottobre 1964*

Modificazioni alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, fu data facoltà, ai Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema in provincia di Lucca, di applicare una tassa sui marmi escavati nel rispettivo territorio, fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

	Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . . . . .	L. 7,50
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . .	» 6 —
c) marmi lavorati e quadrette . . . . .	» 4 —
d) mortai e granulati . . . . .	» 2 —

Successivamente, con la legge 21 agosto 1950, n. 793, tale tariffa venne così modificata:

	Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . . . . .	L. 180
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . .	» 144
c) marmi lavorati e quadrette . . . . .	» 96
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35 . . . . .	» 60
e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza . . . . .	» 48
f) scaglie . . . . .	» 40
g) granulati . . . . .	» 32
h) polvere di marmo . . . . .	» 24

Con il sopraggiungere dei mutamenti di valore monetario e conseguentemente dei prezzi del marmo, la misura in cui le Amministrazioni interessate hanno potuto attingere ad

una tale fonte è divenuta via via sempre meno adeguata tanto rispetto alle esigenze di bilancio quanto rispetto alla stessa capacità del cespite; infatti, mentre, fino alla entrata in vigore della legge 21 agosto 1950, n. 793, la tariffa di applicazione del tributo in parola rimane legalmente quella originaria stabilita dal decreto istitutivo 11 gennaio 1923, n. 192, il valore commerciale dei marmi erasi elevato in rapporto alle vicende monetarie del periodo bellico e post-bellico e parallelamente erano aumentate enormemente le esigenze dei bilanci comunali; ed anche dopo l'emanazione della citata legge la tariffa risultante non può dirsi adeguatamente aggiornata, incidendo essa sul prezzo dei marmi attuale in misura pari pressoché soltanto ad un terzo della incidenza della tariffa originaria sui prezzi dell'epoca.

Ne risulta ovviamente che il gettito del tributo è ormai lontano dal costituire quella notevole quota di entrata ordinaria sulla quale per venti anni i Comuni poterono fare affidamento.

La difficoltà di ottenere con la tempestività necessaria provvedimenti legislativi atti a rendere il tributo in parola continuamente aderente alle mutevoli capacità del cespite in rapporto alle esigenze della pubblica finanza, obbligarono le Amministrazioni Comunali interessate all'applicazione di supercontribuzioni a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 332 della legge Comunale e Provinciale.

È da tenere presente però che l'applicazione della supercontribuzione alla tassa marmi dette luogo ad un ricorso al Consiglio di Stato, nell'anno 1951, da parte della società Henraux di Querceta (Seravezza) che im-

pugnò, in tale sede, la deliberazione del Consiglio di Seravezza del 18 ottobre 1950 e la deliberazione della Commissione centrale per la finanza locale che l'approvava.

Il Consiglio di Stato con propria sentenza in data 18 aprile 1952, dichiarava improponibile per difetto di giurisdizione, il ricorso della società Henraux, motivando in questi termini la propria decisione:

« Le contestazioni relative all'uso del potere discrezionale dell'Amministrazione, all'accertamento dei presupposti per fruire di quel potere, alla regolarità del provvedimento, alla modalità delle imposizioni, fanno valere interessi legittimi e debbono quindi essere portate davanti al Giudice Amministrativo. Ma la contestazione che neghi in radice il potere dell'Ente Pubblico di imporre (o di sovrimporre) denuncia una violazione di diritto che può essere portata soltanto davanti al Giudice ordinario.

Il ricorso solleva appunto una questione di questa specie. La società Henraux sostiene che il tributo sulla escavazione dei marmi per la sua speciale natura non è suscettibile di sovrainposizione.

È chiaro che in tal modo la ricorrente non fa questione sulla misura del tributo ma nega il potere di istituire il tributo supplementare, il che è quanto dire che afferma il proprio diritto a non subire la sovrainposizione ».

Così, la questione fu portata, dalla società Henraux, davanti al Giudice ordinario.

Anche se la vertenza intrapresa è stata lasciata cadere, al fine di eliminare successivi eventuali ricorsi al provvedimento delle rispettive amministrazioni di applicazione delle subercontribuzioni (provvedimento che viene preso annualmente), ci appare indispensabile intervenire con una misura legislativa che valga ad adeguare alla situazione attuale la tariffa stabilita dalla legge 21 agosto 1950, n. 793.

È da rilevare a questo proposito che il prezzo medio a metro cubo dei marmi in blocchi, desumibile dal listino ufficiale dei prezzi dell'anno 1923, risultava di lire 1.200 e poiché la misura massima della relativa tassa fu allora fissata in lire 7,50 per tonnellata equivalenti a lire 21 per metro cubo, la tassa poteva dirsi praticamente ragguagliata all'1,75 per cento del valore dei marmi. Ora dal listino dei prezzi dell'anno 1951 — che non ha subito modificazioni di rilievo fino al 1961 — si desume che il prezzo medio dei marmi è di lire 88.500 al metro cubo; conseguentemente se si vuole conservare la suindicata proporzione fra il valore dei marmi e la relativa tassazione,

la misura attuale di quest'ultima non dovrebbe essere inferiore a lire 552 per tonnellata per i marmi greggi in blocchi, da ridursi a lire 412 ed a lire 292 per quelli segati in tavole o lastre e per quelli lavorati o in quadrette, tenendo conto della consueta percentuale di perdita di lavorazione (vedi allegati A e B).

Tutto ciò a prescindere dall'ulteriore aumento del prezzo dei marmi dal 1961 ad oggi.

Di gran lunga inferiori sono invece le tariffe stabilite dalla legge 21 agosto 1950, numero 793.

Per i sottoprodotti marmiferi previsti dalle voci d) e successive della legge citata, trattandosi di voci assoggettate a tributo per la prima volta appunto da tale stessa legge, la vigente tariffa risulta di per sé praticamente ragguagliata ad una aliquota non inferiore a quella sovraindicata dell'1,75 per cento; cosicché un provvedimento di revisione della tariffa vigente per i marmi, in blocchi, segati e lavorati, appare anche corrispondente all'opportunità di una migliore perequazione del trattamento fiscale cui sono soggette le singole specie di prodotti marmiferi.

In modo pressoché conforme ai su accennati criteri si esprimeva il Consiglio Comunale di Seravezza, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1962.

Senonché la Prefettura di Lucca, alla quale era stata inviata la deliberazione suddetta per il parere, fece sapere, con nota n. 26062 di prot. Div. 2<sup>a</sup> del 17 luglio 1962, che il Distretto Minerario di Carrara, interpellato in proposito dalla stessa Prefettura di Lucca, aveva, fra l'altro, osservato che il criterio di calcolo della tariffa di tassazione sulla base dell'aliquota dell'1,75 per cento, non era del tutto esatto.

Osservava infatti il Distretto Minerario di Carrara: « ...l'aliquota dell'1,75 per cento sul valore medio del marmo, computato come media aritmetica, dei prezzi di vendita delle diverse categorie e qualità di marmo, non tiene conto che la produzione non è quamente distribuita tra di esse, ma risulta assai maggiore per la qualità più scadente (qualità corrente D) e per le misure più piccole (categoria 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>), che sono quelle i cui prezzi di vendita risultano notevolmente inferiori al valore medio di lire 88.416 di riferimento per l'applicazione dell'aliquota di tassazione dell'1,75 per cento.

Tenendo invece conto delle percentuali di produzione delle diverse qualità e categorie di marmo prodotto, e facendone la media ponderale, si ritiene più vicino alla realtà un valore medio aggirantesi sulle lire 70.000 ».

Per questo il Distretto minerario di Carrara così concludeva:

« Ritenendo comunque valide le motivazioni del Comune di Seravezza a sostegno della sua richiesta, in particolare quella di voler eliminare successivi eventuali ricorsi al relativo provvedimento, che annualmente viene deliberato, per l'applicazione delle supercontribuzioni, questo Ufficio propone con equa soluzione, atta a contemperare le necessità del Comune con le esigenze dei produttori, di prendere come base per il computo della tassazione, il valore medio ponderale del marmo greggio in blocchi più sopra accennato, pari a lire 70.000 al metro cubo.

Applicando a detta cifra la tariffa di tassazione dell'1,75 per cento si ottiene un ammontare di lire 1.225, pari a circa lire 440 a tonnellata, ossia alquanto superiore alla tassa marmi attualmente applicata.

Questo per quanto concerne il marmo greggio in blocchi.

Per i prodotti lavorati la tassa dovrebbe essere aumentata nella stessa proporzione ».

Il Consiglio Comunale di Seravezza, con propria deliberazione n. 90 del 28 luglio 1962, finiva per adeguarsi alla proposta del Distretto minerario di Carrara.

Ecco, per maggiore chiarezza, la tabella comparativa e riassuntiva che ne risultò:

QUALITÀ DI MARMO	Tassa di cui al regio decreto 11 gennaio 1923, n. 1912	Riscussioni in atto			Tassa proposta dal Distretto Minerario di Carrara ed accettata dal Comune di Seravezza	Importo di aumento rispetto alla riscossione in atto Lire	Percentuale di aumento
		Tassa di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793	Supercontribuzione	TOTALE			
1) Marmi greggi in blocchi per tonnellata . . . . .	7,50	180	180	360	440	80	22,22
2) Marmi segati in tavole e lastre . . . . .	—	144	144	288	352	64	22,22
3) Marmi lavorati e quadrette . . . . .	—	96	96	192	235	43	22,22
4) Ritagli di lunghezza superiore a cm. 35 . . . . .	—	60	30	90	90	—	—
5) Ritagli fino a cm. 35 . . . . .	—	48	24	72	72	—	—
6) Scaglia . . . . .	—	40	20	60	60	—	—
7) Granulati . . . . .	—	32	16	48	48	—	—
8) Polvere di marmo . . . . .	—	24	12	36	36	—	—

La Prefettura di Lucca, alla quale venne inviata l'anzidetta deliberazione n. 90 del 28 luglio 1962, espresse parere favorevole in data 13 febbraio 1963, n. 36.001/11, n. 231 Reg.

L'Amministrazione Comunale di Pietrasanta e quella di Stazzema si dichiaravano anch'esse d'accordo con la proposta del Distretto minerario di Carrara e deliberavano in modo conforme a quanto già deliberato dall'Amministrazione Comunale di Seravezza (rispettivamente deliberazione della Giunta municipale n. 42, in data 18 gennaio 1963, successivamente ratificata dal Consiglio comu-

nale ed esaminata il 31 maggio 1963 dalla Giunta provinciale amministrativa di Lucca, che espresse parere favorevole con atto numero 18397/11 Rep. 1402 stessa data e deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 1° dicembre 1962, esaminata il 25 gennaio 1963 dalla Giunta provinciale amministrativa di Lucca, che espresse parere favorevole con atto n. 50268/11 Rep. 233 stessa data).

Onorevoli colleghi! Per tutto quanto fin qui esposto raccomandiamo alla vostra attenzione ed approvazione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 21 agosto 1950, n. 793, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

	Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . L.	440
b) marmi segati in tavole e lastre . . . . . »	352
c) marmi lavorati e quadrette »	235
d) ritagli di lunghezza supe- riore a cm. 35 . . . . . »	90
e) ritagli fino a 35 cm. di lunghezza . . . . . »	72
f) scaglie . . . . . »	60
g) granulati . . . . . »	48
h) polvere di marmo . . . . . »	36

### ART. 2.

È riconosciuta efficacia agli aumenti della tassa sui marmi disposti dai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti della tariffa di cui al precedente articolo 1.

ALLEGATO A.

COMPUTO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA TARIFFA DI TASSAZIONE  
DI CUI AL R.D. 11 GENNAIO 1923, N. 192, SUI PREZZI CORRENTI DEL 1923.

*Blocchi marmo chiaro e bardiglio.*

DIMENSIONI	Categoria	II Lire	III Lire	IV Lire
Lunghezza fino a m. 0,99 . . . . .	I	1010	915	750
da 1,00 a 1,50 di lunghezza fino a 0,99 di larghezza	II	1230	1095	850
da 1,00 a 1,49 di lunghezza oltre a 0,99 di larghezza da 1,51 a 1,99 di lunghezza per qualsiasi lar- ghezza . . . . .	III	1480	1300	930
da 2,00 a 2,49 di lunghezza per qualsiasi larghezza	IV	1620	1420	1035
oltre m. 2,49 per qualsiasi larghezza . . . . .	V	1740	1520	1130
TOTALI PER QUALITÀ . . . . .		7080	6250	4695
TOTALI DEI PREZZI MEDI PER QUALITÀ . . . . .	(1/5)	1416	1250	939

*Computo del prezzo medio.*

Prezzo medio dei blocchi di II qualità L. 1416

Prezzo medio dei blocchi di III qualità L. 1250

Prezzo medio dei blocchi di IV qualità L. 939

TOTALE . . . . L. 3605 : 3 = L. 1.200

Tassa marmo 1923: L. 7,50 per tonn. equivalente a L. 21 a mc. corrispondente all'1,75 per cento del prezzo medio dei blocchi (L. 1.200).

ALLEGATO B.

ESTRATTO DAL LISTINO PREZZI DELL'UNIONE GENERALE DEGLI INDUSTRIALI DEL MARMO APUANO (U.G.I.M.A.) RELATIVI ALL'ANNO 1951 (NON HA SUBITO MODIFICAZIONI FINO AL 1961).

*Blocchi di bianco chiaro, bianco-venato e bardiglio.*

DIMENSIONI	Categoria	B a mc. Lire	C a mc. Lire	D a mc. Lire
Lunghezza fino a m. 0,99 . . . . .	I	72.500	64.000	55.500
Lunghezza da m. 1,00 a m. 1,49 . . . . .	II	89.500	76.500	66.000
Lunghezza da m. 1,50 a m. 1,99 largo fino a m. 0,99				
Lunghezza da m. 1,00 a m. 1,49 m. 1,00 larghezza	III	102.000	87.500	75.000
Lunghezza da m. 2,00 a m. 2,49 . . . . .	IV	112.000	95.000	79.000
Lunghezza da m. 2,50 a m. 2,99 . . . . .	V	119.000	100.000	83.000
Lunghezza da m. 3 e oltre . . . . .	VI	125.000	105.000	85.000
TOTALI PER QUALITÀ . . . . .		620.000	528.000	443.500
TOTALI DEI PREZZI MEDI PER QUALITÀ . . . . .	(1/6)	103.000	88.000	73.917

*Computo del prezzo medio.*

Prezzo medio dei blocchi di qualità B L. 103.333

Prezzo medio dei blocchi di qualità C L. 88.000

Prezzo medio dei blocchi di qualità D L. 73.917

TOTALE . . . . L. 265.250 : 3 = L. 88.416

Ecco l'applicazione dell'aliquota dell'1,75 per cento del suddetto prezzo medio:

$$\frac{L. 88.416 \times 1,75}{100} = 1547 \text{ (L. 552 a tonn.)}$$